

LIQ. CONTR. 33/2026

Tassa di registrazione a
carico della parte
Domenico Carlucci

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi

Presidente

Dott. Elisa Tosi

Giudice

Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra
ha pronunciato la seguente

Giudice Relatore ed Estensore

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 152/2026 P.U.

PROMOSSO DA

DOMENICO CARLUCCI, [CRL DNC 71P22 L873T], nato a Viggianello (PZ), il 22 settembre 1971, residente a BUSTO ARSIZIO, Via Zara n. 9, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. SALVATORE LUISE che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

RICORRENTE

Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata del patrimonio di DOMENICO CARLUCCI depositato in data 29 giugno 2026, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. DANIELE ENRICO PACI, nominato in data 21 ottobre 2025 dall'O.C.C. PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA - SEDE DI BUSCATE (MI).

Udita la relazione del Giudice Relatore.

Ritenuto che:

- sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di BUSTO ARSIZIO e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.

- sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto DOMENICO CARLUCCI non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza.

- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente ha riconosciuto debiti superiori ad € 50.000,00: nel ricorso e nella Relazione dell'O.C.C. vengono dichiarati **debiti complessivi per circa € 382.000** verso AGENZIA





DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INTESA SANPAOLO S.P.A., CASSA EDILE PER LA PROVINCIA DI VARESE ed ICA S.P.A.

- la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 21) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pagg. 7-16);
- sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*), in quanto la parte ricorrente, a fronte di debiti scaduti pari a circa € 382.000 (Relazione O.C.C., pag. -), non dispone di beni liquidabili, crediti acquisibili ovvero redditi per un valore corrispondente.

Considerato che:

- i beni da sottoporre a liquidazione controllata sono costituiti:

1. il prezzo di vendita (€ 20.000,00) della quota indivisa venduta al fratello comproprietario non esecutato, attualmente giacente presso il Notaio rogante FABRIZIO TELLINI in Olgiate Olona (doc. 12);

2. dalla Polizza assicurativa sottoscritta in data 8 giugno 2015 con la METLIFE che dovrà essere riscattata dal Liquidatore;

3. dal reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.300,00 netti mensili, per n. 13 mensilità, percepito dalla società datrice di lavoro FRANCY IMMOBILIARE S.R.L.;

- viene indicato in € 830,00 quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico; tale importo è da ritenere congruo rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (*assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE*);

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che

- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751) e l'intera tredicesima mensilità, dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;

- sono inopponibili le cessioni del quinto stipulate dal ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.);

- la Polizza assicurativa dovrà essere riscattata presso l'assicuratore, poiché per le c.d. polizze *unit linked* non opera l'impignorabilità prevista dall'art. 1923 c.c. (Cass. n. 3785 del 2024);

- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6





c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti "in funzione della procedura liquidatoria" non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);

- è compito del Liquidatore del patrimonio valutare, tra l'altro, in sede di formazione dello stato passivo, la sussistenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione *ultradimidium* che rescinde in via di azione od eccezione il negozio concluso in stato di bisogno ed in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), idonei a rendere inopponibili alla massa i contratti conclusi dal ricorrente, compresi quelli conclusi con l'O.C.C., i difensori o i consulenti (c.d. *advisors*);

- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014, dovendo essere prediletto il Professionista che operi in un contesto di vicinanza geografica rispetto al debitore.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della procedura Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **DOMENICO CARLUCCI**, [CRL DNC 71P22 L873T].

NOMINA Giudice delegato il **Dott. MILTON D'AMBRA**.

NOMINA Liquidatore il **Dott. ROBERTO RIVA**, con studio a BUSTO ARSIZIO, Via Pergolesi n. 2.

ORDINA a **DOMENICO CARLUCCI** il deposito entro il 31/07/2026 dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al **30/10/2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione:

- reddito da lavoro dipendente corrisposto dalla FRANCY IMMOBILIARE S.R.L., (05445070963), con sede a MILANO, Via Farini n. 40/A;

- valore della Polizza assicurativa sottoscritta in data 8 giugno 2015 con l'assicuratore METLIFE;

- prezzo di vendita dei diritti immobiliari (€ 20.000) presso il Notaio FABRIZIO TELLINI in Olgiate Olone, Piazza Sandro Pertini n. 4

AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 830,00, secondo le modalità indicate in parte motiva.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.





DISPONE CHE il Liquidatore del patrimonio depositi, allegando gli estratti del conto corrente intestato alla procedura, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, una *Relazione preliminare* e, ogni semestre successivo, una *Relazione periodica*, in aggiunta agli adempimenti in tema di *Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione* (art. 272 c.c.i.i.) e a quelli di *Formazione del passivo* (art. 273 c.c.i.i.).

Visto l'art. 146 TUSG e la sentenza n. 121 del 2024 resa dalla Corte costituzionale,

DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione (datore di lavoro, assicuratore, Notaio depositario).

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata all'O.C.C., al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 15/07/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Milton D'Ambra

Il Presidente
Dott. Marco Giovanni Lualdi

